

ALLEGATO 2: Personale Docente – Sanzioni Disciplinari D.Lgs. 297/94 e CCNL

ESTRATTO D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297 (TESTO UNICO SCUOLA) INTEGRATO DALL'ART. 48 DEL CCNL VIGENTE

CAPO IV - DISCIPLINA DEL PERSONALE DOCENTE

ART. 492 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Al personale docente ed educativo possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dalla funzione direttiva fino a un mese;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dalla funzione direttiva da oltre un mese a sei mesi;
- e) la sospensione dall'insegnamento o dalla funzione direttiva per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il periodo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli di insegnamento;
- f) la destituzione.

ART. 493 - AVVERTIMENTO

L'avvertimento consiste in un richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri ed è inflitto per lievi mancanze ai doveri d'ufficio o di comportamento.

ART. 494 - CENSURA

La censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo ed è inflitta per mancanze più gravi o per recidiva nelle infrazioni che hanno dato luogo all'avvertimento.

ART. 495 - SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO A UN MESE

Consiste nell'allontanamento dalla scuola con privazione della retribuzione. Si applica per gravi negligenze, per uso non conforme delle funzioni, per atti in violazione dei doveri che arrechino pregiudizio agli studenti, alla scuola o alle famiglie.

INTEGRAZIONI EX ART. 48 CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA:

In attesa della specifica sessione negoziale per il codice disciplinare dei docenti, l'Art. 48 stabilisce l'applicazione del licenziamento immediato nelle seguenti specifiche fattispecie:

- Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione.
- Dichiarazioni false e mendaci volte a conseguire un vantaggio indebito nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.